







delle **Guarentigie**, che Pio IX rifiutò tanto gentilmente quanto sdegnosamente, richiudendosi in Vaticano e vietando ai cattolici italiani, nel 1874, con il *non expedit*, di prendere parte alle competizioni politiche. Tale intransigente comportamento fu ripreso da Leone XIII e in seguito, anche se mitigato, da Pio X sino a che, con papa Benedetto XV, un partito popolare cattolico nel 1919 partecipò alla vita politica nazionale. Le trattative per la definizione della questione romana avviate nel 1919 dall'allora Presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, si conclusero l'11 febbraio 1929 con i **Patti Lateranensi** sottoscritti da Benito Mussolini, capo del Governo del Regno d'Italia, e dal cardinale Pietro Gasparri in rappresentanza di Pio XI. Le firme vennero apposte nel Palazzo di San Giovanni in Laterano, da cui il nome dei Patti.

L'accordo decretò la nascita dello **Stato della Città del Vaticano** autonomo e indipendente al pari del Regno d'Italia.

La data di sottoscrizione non fu casuale: l'11 febbraio 1929 ricorreva il 71mo anniversario della prima apparizione di Nostra Signora di Lourdes.

### **Fascismo e Chiesa cattolica**

Mussolini era personalmente ateo come tutti gli uomini a lui vicini che avevano costituito il primo fascismo: anarco-sindacalisti atei e futuristi, furiosamente anti clericali. Nella lista presentata dai fascisti a Milano c'erano il direttore dell'"Asino", un foglio violentemente anticlericale e il poeta Marinetti che chiedeva a gran voce la "svaticanizzazione" dell'Italia. E il programma del primo fascismo prevedeva la confisca di tutti i beni delle congregazioni religiose e l'abolizione di tutte le rendite episcopali. Ma questo programma non poteva reggere. Nel primo discorso alla Camera, Mussolini disse: "... La sola idea di universalità che oggi ancora esiste è quella che irradia dal Vaticano ... L'Italia profana e laica dovrebbe fornire al Vaticano un aiuto materiale, dargli facilitazioni per erigere scuole, chiese, ospedali ... Da tutte le parti della terra volgono i loro sguardi verso Roma, tutto ciò ci deve interessare, renderci fieri, noi italiani". Si andò avanti tra misure miranti a migliorare la situazione della Chiesa e parallelamente la distruzione sistematica di ciò che agli occhi dei fascisti rappresentava il potere temporale del Papa. Insomma: il bastone e la carota. Dal febbraio 1922, il 259mo Papa della Chiesa cattolica era Pio XI che era stato nunzio apostolico a Varsavia negli anni della rivoluzione russa e della guerra russo-polacca. Ciò spiega la sua politica sociale rivolta a contendere le masse operaie al comunismo e il suo atteggiamento verso il fascismo, considerato come un efficace baluardo contro il contagio rivoluzionario. Da qui il suo atteggiamento sistematicamente favorevole al duce. Gli attacchi contro i cattolici erano liquidati come iniziative dei dirigenti locali del fascismo. Approvando sostanzialmente gli obiettivi politici del fascismo, Pio XI sperava di ottenere la normalizzazione dei rapporti con lo Stato e negoziare vantaggiosamente con il Governo la fine di un contenzioso che durava da sessanta anni. Nell'agosto 1926 iniziano i negoziati con il consigliere di Stato Domenico Barone e Francesco Pacelli (avvocato e fratello del futuro Papa Pio XII) per la Santa Sede. Quando Barone morì, nel gennaio 1929, Mussolini condusse personalmente, con l'aiuto del guardasigilli Alfredo Rocco, l'ultima fase della trattativa. Complessivamente, l'insieme delle disposizioni concordatarie rappresentava per la Chiesa un vero e proprio trionfo. Rompendo con sessanta anni di tradizione liberale di laicità dello Stato, Mussolini accettava una vera e propria confessionalizzazione dell'Italia che faceva della Chiesa cattolica un corpo privilegiato e di coloro che non erano cattolici dei cittadini di serie b.

### **L'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione**

L'art. 7 della Costituzione italiana recita: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono provvedimento di revisione costituzionale".



Si afferma quindi che:

- Stato e Chiesa sono entità statali autonome, sovrane e indipendenti;
- Lo Stato italiano non può intervenire unilateralmente, come è il caso di qualunque ogni altro accordo internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione;
- I Patti non sono tuttavia norme costituzionali, ma fonti del diritto atipiche con maggiore resistenza all'abrogazione rispetto a norme ordinarie.

Non è stato facile inserire i Patti in Costituzione. La maggior parte dei Costituenti non era d'accordo a recepirvi un documento di stampo fascista e di natura giuridica che avrebbe riconosciuto la religione cattolica come religione di Stato e altri principi in netto contrasto con la libertà di culto espressa dalla Carta costituzionale. D'altra parte, nel contesto socio-politico dell'epoca la Chiesa aveva un forte ascendente come alleato indispensabile nell'affermazione dei nuovi ideali democratici.

A una soluzione di compromesso lavorarono Giuseppe Dossetti a Palmiro Togliatti. Per quest'ultimo in particolare, la pace religiosa era irrinunciabile al Paese per ripartire.

È però a Roberto Lucifero, liberale e monarchico, che si deve la formulazione dell'art. 7 secondo comma della Costituzione, dove non sono i Patti a essere costituzionalizzati, ma il principio concordatario nei rapporti tra Stato e Chiesa.

### **L'Accordo del 18 febbraio 1984**

Per decenni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'adeguamento dei Patti ai principi della Carta costituzionale non fece alcun progresso. Fu solo l'Accordo di Villa Madama, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 da Agostino Card. Casaroli e da Bettino Craxi, a ridisegnare i rapporti tra Stato e Chiesa.

Tale Accordo si configura come un accordo-quadro e sostituisce integralmente il Concordato del 1929. Accoglie i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, da un lato, e le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II dall'altro, nonché la nuova codificazione del diritto canonico.

È strutturato in tre parti: **Preambolo - Accordo**, in 14 articoli - **Protocollo aggiuntivo**, in 7 punti.

Questi i dettami più salienti e significativi:

- Non è più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato Italiano;
- Repubblica Italiana e Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. Si impegnano alla reciproca collaborazione nella promozione dell'uomo e per il bene del Paese;
- Alla Chiesa cattolica è riconosciuta la libertà di organizzazione, pubblico esercizio del culto e del ministero, la diffusione di atti e documenti relativi alla propria missione;
- I cattolici sono liberi di riunirsi e manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo;
- La definizione di diocesi, parrocchie, titolari di uffici ecclesiastici è liberamente decisa dall'autorità ecclesiastica. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, agli uffici non saranno nominati ecclesiastici che non siano cittadini italiani;
- Sacerdoti, diaconi e religiosi possono ottenere di essere esonerati dal servizio militare. In caso di mobilitazione generale, gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati a esercitare il ministero religioso tra le truppe o, in subordine, assegnati ai servizi sanitari;
- Gli studenti di teologia e i novizi usufruiscono degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli universitari;
- Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o altra autorità informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero;
- Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti senza l'accordo della competente autorità ecclesiastica. La forza pubblica non vi può entrare senza averne dato avviso all'autorità ecclesiastica;



- L'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente nel caso di procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici;
- La Repubblica Italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività determinate d'intesa tra le parti;
- Una commissione paritetica formula le norme disciplinanti tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici;
- Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile. La trascrizione non può avere luogo in assenza dei requisiti previsti dal codice civile. Il celebrante deve dare lettura ai neosposi degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. La Repubblica Italiana riconosce le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici quando siano accertate le competenze dei giudici ecclesiastici e le altre condizioni richieste dall'ordinamento italiano;
- La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado; ai loro alunni è riconosciuto un trattamento scolastico equipollente a quello delle scuole di Stato;
- L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è liberamente scelto dai genitori all'atto dell'iscrizione dei figli;
- Istituti universitari, accademie, seminari, collegi istituiti secondo il diritto canonico dipendono esclusivamente dall'autorità ecclesiastica. I titoli accademici ivi conseguiti sono riconosciuti dallo Stato;
- La Santa Sede e la Repubblica Italiana collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico. La Santa Sede conserva la disponibilità delle Catacombe e può procedere agli scavi occorrenti e al trasferimento di sante reliquie.

#### **Intese attuative dell'Accordo**

- Riforma degli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero

*L 20 maggio 1985, n. 222*

*DPR 13 febbraio 1985, n. 33 (regolamento di esecuzione della legge n. 222)*

- Nomine ecclesiastiche

*Scambio di note del 23 dicembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa e l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede*

- Festività religiose

*DPR 28 dicembre 1985, n. 792*

- *Insegnamento della religione cattolica*

*DPR 16 dicembre 1985, n. 751*

*DPR 24 giugno 1986, n. 539*

*DPR 8 maggio 1987, n. 204*

*DPR 21 luglio 1987, n. 350*

*DPR 21 luglio 1987, n. 339*

*DPR 26 febbraio 1988, n. 161*

*DPR 23 giugno 1990, n. 202*

- Assistenza spirituale

*DPR 27 ottobre 1999, n. 421*

- Beni culturali

*DPR 26 settembre 1996, n. 571*

Testo completo dell'Accordo in:

Governo Italiano. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presidenza: Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali: Confessioni religiose





## UN DOLCE PER PRINCIPIANTI

Che nessuno si scandalizzi se lo chiamiamo “tiramisù dietetico e velocissimo”.

Ingredienti:

biscotti tipo savoiardi (o anche biscotti di Novara, o quel che volete);

yogurt bianco (ma se lo preferite al caffè o alla frutta, fate voi).

In un contenitore quadrato o rettangolare mettete un modesto strato di yogurt. Poi una fila di biscotti che coprirete con lo yogurt. Poi un'altra fila di biscotti e poi lo yogurt e via così a piacimento.

Secondo la vostra fantasia e i vostri gusti aggiungete scaglie di cioccolato, pezzetti di frutta, marmellata.

O fate passare leggermente i biscotti nel caffè, nel cognac, nell'armagnac. In quel che volete e se lo volete.

Consiglio: Mettetevi all'opera il giorno prima, cosicché i biscotti possano inzupparsi bene.

## I LIBRI DEL MESE

*Sofocle, Antigone e la sua follia*

Il Mulino, 2021, 136 pagine

Con il suggestivo commento del prof. Eugenio Borgna, primario emerito di Psichiatria dell'Ospedale Maggiore di Novara, interprete sensibilissimo della nostra psiche, medico di fama mondiale, autore di decine di libri di successo che parlano alla coscienza e all'esistenza di ciascuno di noi, sorprendendoci a ogni pagina.

I brucianti temi della vita di oggi riemergono potenti nelle riflessioni di Borgna: la solitudine e il dialogo, il femminile e il maschile, l'amore fraterno, il conflitto tra le leggi dello Stato e le leggi della coscienza personale, la violenza nell'esercizio del potere.

*Raoul Pupo, Adriatico amarissimo: una lunga storia di violenza*

Laterza, 2021, 320 pagine

La “stagione delle fiamme” e “la stagione delle stragi” si succedono al confine orientale nel racconto di un grande storico. Raoul Pupo (Trieste, 1952), professore di Storia contemporanea all'Università di Trieste, è tra i massimi conoscitori dell'esodo giuliano-dalmata e dei massacri delle Foibe. In questo libro ricostruisce una panoramica complessiva delle logiche della violenza che hanno avvelenato un territorio plurale come quello dell'Adriatico orientale che nel corso del '900 oscillò tra diverse appartenenze statuali. Per poterne discutere con cognizione di causa

## SAN VALENTINO

Nato a Interamna Nahars, l'attuale Terni, nel 176 d.c., consacrato vescovo della città nel 197 da Papa San Feliciano e morto a Roma il 14 febbraio 273, decapitato per ordine dell'imperatore Aureliano. È considerato il patrono degli innamorati perché in una delle più antiche leggende si narra che fu il primo religioso a celebrare l'unione cristiana tra un legionario pagano e una giovane cristiana. La cerimonia avvenne in fretta, perché la giovane era molto ammalata. I due sposi morirono insieme proprio mentre ricevevano la benedizione.

Altre ricostruzioni raccontano di Valentino che riconciliava due innamorati o del regalo di una dote da lui fatto a una fanciulla povera in modo che potesse sposarsi evitando il rischio della perdizione.

La diffusione della festa di San Valentino è stata opera soprattutto dei Benedettini, affidatari della basilica di San Valentino a Terni, attraverso i loro numerosi monasteri.